

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C.C.C.
Il Presidente

Bari, 26 gennaio 1978

Prot. 294.

Ill.mo Sig. Presidente


Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: proposta di legge "Modifiche alle leggi 25.2.72, n.4 e 17.8.74, n.27 recanti no sulla indennità di trasferta ai Consiglieri Regionali"

Si trasmette, allegata alla presente, copia della proposta di legge di cui all'oggetto, approvata alla unanimità dalla II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12 gennaio u.s., per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti



(dott. Raffaele Augelli)

R. Augelli

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Modifiche alle leggi 25 febbraio 1972, n. 4 e 17 agosto 1974, n. 27
recanti norme sulla indennità di trasferta ai Consiglieri Regionali

RELATORE: dott. Raffaele AUGELLI

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

Il trattamento economico di trasferta dei Consiglieri Regionali è stato disciplinato per la prima volta dall'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e successivamente modificata dalla legge regionale 17 agosto 1974, n. 27.

Le suddette leggi fissavano il trattamento economico di missione all'interno e all'estero.

Con altra proposta di legge, giacente per l'esame presso la competente commissione consiliare permanente, venivano dettate "Norme per la determinazione delle tariffe per i Consiglieri e per il personale della Regione Puglia che si recano in missione all'estero" in adeguamento al Decreto ministeriale 2 marzo 1976.

Con la presente proposta di legge si intende adeguare il trattamento economico di missione ai Consiglieri all'interno con la conseguente abrogazione delle citate norme regionali. È noto, infatti, che in questi ultimi tre anni si è determinata una notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta con riflessi negativi anche sulla indennità di missione rivolta essenzialmente a coprire le spese di vitto e alloggio.

Si rende pertanto necessario e urgente provvedere ad un adeguamento delle misure della indennità relativa al trattamento di trasferta.

In particolare le innovazioni apportate con il presente provvedimento sono le seguenti:

- 1) le attuali misure della indennità di missione sono state aumentate di una percentuale del 50%;
- 2) è prevista, inoltre, la facoltà del Consigliere di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione della relativa documentazione, in conformità a quanto stabilito per gli amministratori provinciali e comunali dall'art. 7 della legge nazionale 14.4.74, n. 169;

./.

- 3) per l'uso del mezzo proprio la relativa indennità chilometrica è commisurata ad un'aliquota del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, al fine di adeguare quanto più possibile i rimborsi alla effettiva spesa sostenuta.

La II Commissione, pertanto, nella seduta del 12 gennaio 1978, ha approvato alla unanimità la proposta di legge che si sottopone, colleghi Consiglieri, al vostro esame ed approvazione.

D. Augelli

ART. 1

Sono abrogati l'articolo 4 della legge 25 febbraio 1972,
n. 4 e la legge 17 agosto 1974, n. 27.

ART. 2

Ai Consiglieri Regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori sede, è attribuita per ogni ventiquattrore di trasferta una indennità di lire trentamila per viaggi nel territorio nazionale.

ART. 3

Al Consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 4

Al Consigliere inviato in missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo aereo o con ferrovia in prima classe e della eventuale spesa sostenuta per uso di compartimento singolo in carrozza con letto, dietro presentazione dei rispettivi documenti di spesa.

ART. 5

In casi particolari il Consigliere inviato in missione può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio a fare uso del mezzo proprio. In tal caso gli compete l'indennità chilometrica raggugliata ad un quinto del costo delle benzina super per chilometro al prezzo del tempo del viaggio e il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

ART. 6

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con imputazione all'apposito capitolo del Bilancio di previsione 1978 e successivi.